FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 245O

COMUNICATO UFFICIALE N. 247/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 196 pf 26-27 adottato nei confronti dei Sig.ri Alberto RHO, Gianni SASSELLA, Ernesto LISSONI e della società USD CASATESE MERATE ASD, avente ad oggetto la seguente condotta:

 Alberto RHO, all'epoca dei fatti (stagione sportiva 2025/26 e 2026/27) Direttore Sportivo della USD CASATESE MERATE A.S.D, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 1, comma 3, 6, ed 11 del Regolamento dell'elenco Speciale dei Direttori Sportivi, per avere lo stesso, nel corso delle stagioni sportive 2025-2026 e 2026-2027, rivestito il ruolo ed esercitato le funzioni di Direttore Sportivo, pur essendo sprovvisto del titolo di cui all'art. 1, commi 1, 2 e 3, del Regolamento Direttori Sportivi, non essendo iscritto nell'Elenco dei Direttori Sportivi;

 Gianni SASSELLA, all'epoca dei fatti (stagione sportiva 2025/26, sino al 15 novembre 2025), Presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società USD CASATESE MERATE A.S.D., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 1, comma 3, 6, ed 11 del Regolamento dell'elenco Speciale dei Direttori Sportivi, per avere lo stesso, quale Presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società USD CASATESE MERATE A.S.D., consentito e comunque non impedito che il sig. Alberto RHO, nel corso della stagione sportiva 2025-2026, rivestisse il ruolo ed esercitasse le funzioni di Direttore Sportivo della predetta società, pur essendo sprovvisto del titolo di cui all'art. 1, commi 1, 2 e 3, del Regolamento Direttori Sportivi, non essendo iscritto nell'Elenco dei Direttori Sportivi;

 Ernesto LISSONI, all'epoca dei fatti (stagione sportiva 2025/26, dal 16 novembre 2025, ed stagione sportiva 2026/27), Presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società USD CASATESE MERATE A.S.D., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 1, comma 3, 6, ed 11, del Regolamento dell'elenco Speciale dei Direttori Sportivi, per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società USD CASATESE MERATE A.S.D., consentito e comunque non impedito che il sig. Alberto RHO, nel corso delle stagioni sportive 2025/26 e 2026/27, rivestisse il ruolo ed esercitasse le funzioni di Direttore Sportivo della predetta società, pur essendo sprovvisto del titolo di cui all'art. 1, commi 1, 2 e 3, del Regolamento Direttori Sportivi, non essendo iscritto nell'Elenco dei Direttori Sportivi;

 USD CASATESE MERATE ASD, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Alberto Rho, Gianni Sassella e Ernesto Lissoni, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

- Sig. Alberto RHO,
- Sig. Gianni SASSELLA,
- Sig. Ernesto LISSONI,
- Società USD CASATESE MERATE ASD, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Ernesto Lissoni;

– vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

– vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

– rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Alberto RHO,
 - 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Gianni SASSELLA,
 - 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Ernesto LISSONI,
 - € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società USD CASATESE MERATE ASD;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 13 NOVEMBRE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Giovanni Malagò